



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 63 del 21 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, del 16 luglio 2020, n.76;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020 recante *“Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020”*;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16

maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che

-il Ministero dell'Istruzione ha emanato il Decreto n. 80 del 3 agosto 2020 con il quale ha proceduto all'adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";

-nella seduta di Conferenza Unificata del 31 luglio 2020 (rep. atti 95/CU) le Regioni avevano espresso parere favorevole a detto documento, formulando specifiche raccomandazioni integrative;

-in data 6 agosto 2020 è stato siglato tra il Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali del comparto scolastico il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19";

-nel verbale del 12 agosto 2020 il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per l'emergenza, ha espresso specifiche indicazioni circa l'uso della mascherina per gli alunni di età superiore ai 6 anni, la rilevazione della temperatura corporea e le esigenze di distanziamento e di igiene necessarie alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza;

-sebbene l'andamento epidemiologico regionale abbia, ad oggi, registrato casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni, si rileva nell'ultimo periodo un aumento dei contagi che determina, per la Regione Calabria la necessità di elevare il livello di attenzione per il contenimento del rischio in un contesto particolarmente sensibile, quale è quello scolastico;

-la circolare del Ministero della Salute prot. 27007 dell'11 agosto 2020, ha fornito elementi di preparazione e risposta a COVID-19 per la stagione autunno-invernale;

-la circolare del Ministero della Salute prot. 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi operativi per l'effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, integrati con la circolare prot. 8908 del 13 agosto 2020;

-con nota prot. 265792 del 14 agosto 2020 il Delegato regionale del Soggetto Attuatore ha trasmesso gli indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'attuazione a livello territoriale;

-con la nota prot.17061 del 20 agosto 2020 il Ministero della Salute ha ribadito la necessità di predisporre ogni utile iniziativa per garantire la piena operatività delle attività di screening sul personale scolastico;

RITENUTO NECESSARIO

-dare attuazione nel territorio regionale a quanto contenuto nel documento approvato con Decreto n. 80, del 3 agosto 2020 **allegato 1** alla presente Ordinanza- integrato dalle indicazioni fornite dalle Regioni in sede di parere espresso in Conferenza Unificata - consentendo **dal 1 settembre 2020** la ripresa di tutte le attività dei Servizi educativi per l'infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati ed **entro il 24 settembre 2020** dei servizi gestiti da enti pubblici, nel rispetto delle misure specificamente previste, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;

-rivalutare costantemente nel tempo le misure adottate, in considerazione di eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni diffuse a livello nazionale ed internazionale e in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale e nazionale;

-prendere atto di quanto sancito nel protocollo d'intesa sancito tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali del comparto scolastico (Reg. n. 87 del 6 agosto 2020) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, **in allegato 2** alla presente Ordinanza, facendo salva ogni ulteriore modifica al protocollo medesimo che dovesse intervenire nel tempo;

-garantire la piena operatività ed il supporto alle attività di screening attraverso test sierologici sul personale docente e non docente, secondo gli indirizzi e le modalità già trasmessi e riassunti in **allegato 3** alla presente Ordinanza;

-adottare il documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, **allegato 4** alla presente Ordinanza;

-dare atto che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-ribadire che, per le ulteriori misure relative alla sicurezza dei lavoratori del comparto scuola, anche nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, si debba fare riferimento alle norme fissate dal DPCM 7 agosto 2020 e all’ulteriore normativa di settore vigente;

PRESO ATTO che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, il DPCM 7 agosto 2020;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, **in relazione alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, si adottano le seguenti misure:**

1. E' data attuazione nel territorio regionale a quanto contenuto nel documento approvato con Decreto n. 80, del 3 agosto 2020 **allegato 1 alla presente Ordinanza** - integrato dalle indicazioni fornite dalle Regioni in sede di parere espresso in Conferenza Unificata - consentendo **dal 1 settembre 2020** la ripresa di tutte le attività dei Servizi educativi per l'infanzia (0-36 mesi) gestiti da privati ed **entro il 24 settembre 2020** dei servizi gestiti da enti pubblici, nel rispetto delle misure specificamente previste, ferma restando l'opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l'applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.
2. E' disposta la rivalutazione costante nel tempo delle misure adottate, in considerazione di eventuali nuove indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni diffuse a livello nazionale ed internazionale e in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale e nazionale.
3. Si dà atto di quanto sancito nel protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e Organizzazioni Sindacali del comparto scolastico (Reg. n. 87 del 6 agosto 2020) per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, in **allegato 2 alla presente Ordinanza**, facendo salva ogni ulteriore modifica al protocollo medesimo che dovesse intervenire nel tempo.
4. E' garantita la piena operatività ed il supporto alle attività di screening attraverso test sierologici sul personale docente e non docente, da effettuarsi a partire dal 24 agosto 2020, secondo gli indirizzi e le modalità già trasmessi e riassunti in **allegato 3 alla presente Ordinanza**.
5. E' adottato il documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, **allegato 4 alla presente Ordinanza**.
6. Si dà atto che gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
7. Si ribadisce che, per le ulteriori misure relative alla sicurezza dei lavoratori del comparto scuola, anche nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili", si debba fare riferimento alle norme fissate dal DPCM 7 agosto 2020 e all'ulteriore normativa di settore vigente;
8. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
9. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
10. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
11. Per l'accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento

alla Legge 689/81 e ss.mm.ii..

12. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
13. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)